

VERBALE DI ACCORDO
RINNOVO CONTRATTO COLLETTIVO PROVINCIALE
LAVORATORI EDILI INDUSTRIA

Addì, 02 luglio 2012, in Cremona

L'Associazione Costruttori Ance Cremona rappresentata dal Presidente Geom. Carlo Paolo Beltrami, dal Vicepresidente Geom. Gianfranco Ciboldi e dalla Delegazione degli Imprenditori composta dal geom. Dario Dendena, dall'arch. Giovanni Musoni, dalla dott.ssa Paola Ravara e dal geom. Eugenio Villa ed assistiti dal Direttore arch. Laura Maria Secchi e dal funzionario dott.ssa Valeria Lopez


e

le Organizzazioni Sindacali della Provincia di Cremona, costituite da, in ordine alfabetico:

- la Federazione Italiana Lavoratori Costruzioni ed Affini e del Legno-FeNEAL-UIL rappresentata dal sig. Moreno Fiorani, segretario provinciale, e sig. Anastasio Tommaso
- la Federazione Italiana Lavoratori Costruzioni ed Affini- FILCA-CISL rappresentata dal sig. Enrico Sonzogni, segretario provinciale e dal sig. Enrico Guaragna
- la Federazione Italiana Lavoratori del Legno, dell'Edilizia ed Industrie Affini- FILLEA-CGIL rappresentata dal sig. Enrico Samarini, segretario provinciale e dal sig. Antonio Cavestro e sig. Cesare Pavesi

visto

- il Verbale di Accordo 3 Ottobre 2006 per la stipula del Contratto Provinciale Collettivo integrativo del Contratto Collettivo Nazionale del 20.05.2004 ;

AC       

- Il Verbale di Accordo Provinciale del 16 novembre 2009 come modificato ed integrato dal Verbale di Accordo Sindacale Provinciale del 29 aprile 2011;
- il C.C.N.L. del 19 Aprile 2010 ;
- il Verbale di Accordo Provinciale del 29 aprile 2010 - APE;

e

Le intese raggiunte durante i tavoli di trattativa al fine del rinnovo del Contratto Integrativo Provinciale del Lavoro Edilizia Industria della provincia di Cremona, **Le parti convengono e stipulano quanto segue:**

1. La prestazione erogata dalla Cassa Edile di Cremona per **decesso familiari del lavoratore**, verrà modificata a decorrere dal **01/07/2012**, nella seguente misura:

- importo pari a **€ 500,00** (diconsi cinquecento/00 euro) **per moglie e figli**;
- importo pari a **€ 250,00** (diconsi duecentocinquanta/00 euro) **per i genitori**;

e non viene variata la modalità di erogazione.

2. La prestazione C.E. per **l'assegno integrativo dei figli a carico da 0 a 5 anni di età**, verrà erogata a decorrere dal **01/07/2012**, nella misura di **€ 50,00/anno** (diconsi cinquanta/00 euro) e non viene variata la modalità di erogazione.

AC      

3. La prestazione C.E. per l'assegno matrimoniale verrà erogata a partire dal **01.07.2012** con importo pari ad euro € **500,00** (dicono cinquecento/00 euro) e non viene variata la modalità di erogazione.

4. La prestazione C.E. per il rimborso spese didattiche, a far data dal **01.07.2012**, a favore degli studenti , figli degli operai edili iscritti in Cassa Edile a Cremona, escludendo gli studenti ripetenti anni scolastici e gli studenti fuori corso universitari, verrà riconosciuta nelle seguenti misure:


- Per le **Scuole elementari** un importo pari ad € **70,00/anno** (diconsi settanta/00 euro)

- Per le **Scuole medie** un importo pari ad € **160,00/anno** (diconsi centosessanta/00 euro)

- Per le **Scuole superiori** un importo pari ad € **210,00/anno**(diconsi duecentodieci/00 euro)

- Per l'**Università** un importo pari ad € **550,00/anno**(diconsi cinquecentocinquanta/00 euro)

Per tale prestazione, non vengono modificate le modalità di riconoscimento, ma a seguito della comunicazione dell'Agenzia delle Entrate n.15/E del 5 marzo 2008, sarà necessario comunicare il **codice fiscale anche per i figli residenti all'estero** per i quali si chiede la erogazione della stessa. I figli studenti dovranno risultare a carico del lavoratore.



Handwritten signatures in blue ink at the bottom of the page. From left to right: a large signature, the initials 'AK', a signature, the initials 'RS', a signature, a signature, and a signature.

5. La prestazione per le spese odontoiatriche (protesi dentarie) sarà regolamentata come segue per i lavoratori iscritti alla Cassa Edile di Cremona :

- **da 900 a 4500 ore denunciate**, il lavoratore avrà diritto ad una erogazione pari al **23%** sulla singola fattura ed un tetto di limite **massimo annuo di spesa** pari ad **€ 4.500,00** (diconsi quattromilacinquecento/00 euro) ;

- **da 4501 ore denunciate** il lavoratore avrà diritto ad una erogazione del **25%** sulla singola fattura con un tetto di limite **massimo annuo di spesa** pari a **€ 4.500,00** (diconsi quattromilacinquecento/00 euro);

Tale prestazione verrà riconosciuta sempre a far data da **01/07/2012** e potranno accedervi anche moglie e i figli a carico del lavoratore.

6. La prestazione Cassa Edile , protesi oculistiche , intendendo solo ed esclusivamente l'acquisto delle lenti, a far data dal **01.07.12** sarà così erogata: verrà riconosciuto per ogni singolo richiedente un importo **massimo annuo pari a € 200,00** (diconsi duecento/00 euro) ed un **rimborso di limite massimo su ogni singola fattura di € 120,00** (diconsi centoventi/00 euro). A tale prestazione avrà diritto sia il lavoratore che la moglie e figli a carico.


7. Il premio di profitto rimane pari ad **euro 300,00** (diconsi trecento/00 euro) come modificato dal Comitato di Gestione C.E. del 24 gennaio 2012, in accordo con le Parti Sociali .

8. La prestazione Cassa Edile , infortuni extraprofessionali, a far data dal **01/07/2012** sarà definita come segue:

-in caso di **morte del lavoratore** saranno riconosciuti **€ 2.000,00** (diconsi duemila euro/00)

-in caso di **invalidità permanente** saranno riconosciuti **€ 5.000,00** (diconsi cinquemila euro/00)

Non verrà variata la modalità di erogazione.



9. **E.V.R.-Elemento Variabile della Retribuzione** (art. 12 e 38 allegato 3 e art. 46 del CCNL 19.04.2010) . Le Parti Sociali danno atto della comune volontà di garantire ai lavoratori un valore dell'EVR ragionevole e realmente correlato all'andamento congiunturale, come enunciato dalle intenzioni nazionali, pertanto si stabilisce che per l'anno 2011 non verrà riconosciuto il nuovo elemento.


L'elemento variabile della Retribuzione verrà determinato nella misura del 6%, come da Contratto Nazionale, calcolato sui minimi di paga in vigore alla data del 1 gennaio 2010 e sarà erogato in un'unica soluzione nel mese di gennaio di ogni anno sia per gli operai che per gli impiegati.

La misura del nuovo elemento variabile della retribuzione verrà riconosciuta annualmente e verrà fissata a partire da:

- **dal 01/07/2012 nella misura del 2,00%**
- **dal 01/01/2013 nella misura del 4,00%**
- **dal 31/12/2013 nella misura del 6,00%**

Oltre a ciò, confermando i quattro parametri stabiliti dalla Contratto Collettivo Nazionale del lavoro del 19 Aprile 2010, viene concordato come quinto elemento le "ore di assenza dal lavoro degli operai/impiegati riconosciute per cassa integrazione ordinaria , straordinaria ed in deroga" rilevabile dai dati Cassa Edile di Cremona.

Inoltre le Parti Sociali concordano che i trienni di riferimento da considerare per il riconoscimento dello stesso EVR saranno quelli relativi a 2008/2009/2010 e da 2009/2010/2011 a seguire (Allegato 1 -Verbale di Accordo E.V.R.)

The bottom of the page features several handwritten signatures in blue ink. On the far left, there is a signature that appears to be 'AC'. To its right, there are several other signatures, some of which are more stylized and difficult to decipher, but they appear to be initials or names of the signatories.


10. Le Parti Sociali concordano inoltre che l'Indennità sostitutiva di mensa verrà modificata come segue :

- a far data dal 01.07.2012 per gli operai in 7,20 € (dicono setteventi/00 euro) e per gli impiegati in 6,20 € (dicono seieventi/00 euro);
- a far data dal 01.01.2013 per gli operai in 7,90 euro (dicono setteenovanta/00 euro) e per gli impiegati in 6,50 euro (dicono seiecinquanta/00 euro).

11. INDENNITA' DI TRASPORTO (Accordo Sindacale provinciale del 24 aprile 1974) : le Parti Sociali , in considerazione dell'andamento congiunturale del settore che evidenzia una profonda crisi economica e lavorativa con contrazione della massa salari (ore denunciate in Cassa Edile provincia di Cremona), concordano e stabiliscono, in merito alla assistenza denominata "indennità di trasporto" , di procedere come segue :

A) per tutto il periodo di vigenza contrattuale la prestazione rimarrà "mutualizzata" e verrà erogata al lavoratore nella misura dello 0,13 € al km (dicono tredicicentesimi di euro/00). Rimane pertanto invariata la regolamentazione in essere della suddetta assistenza.

B) a scadenza contrattuale (CCPL Cremona), le Parti Sociali si impegnano sin da ora a definire che la fascia di rimborso km., indennità di trasporto, compresa tra 5,01 km e sino a 14 Km verrà riconosciuta in busta paga al lavoratore operaio edile, secondo le modalità che verranno stabilite in quel momento e tenuto conto dell'andamento congiunturale del settore.



Letto, confermato e sottoscritto

Associazione Costruttori ANCE Cremona

Presidente Carlo Paolo Beltrami

Delegazioni Imprenditori :

Feneal Uil

Moreno Fiorani

Anastasio Tommaso

Filca Cisl

Enrico Sonzogni

Enrico Guaragna

Fillea Cgil

Enrico Samarini

Cesare Pavesi

Antonio Cavestro